



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CAMEROTA



Via San Vito, s.n.c. – 84040 Camerota (Salerno)
Uffici direttivi e amministrativi: Via San Vito, (ex scuola media)
Distretto 62 – Autonomia 170– C. M.: SAIC80900T – C. F.: 84001860653 – Codice univoco: UFT7AE
Tel.: +39 0974 359717– Peo: saic80900t@istruzione.it– Pec: saic80900t@pec.istruzione.it– Url: www.scuolacamerota.edu.it

AI Personale Docente e A.T.A. dell'Istituto Comprensivo Statale "Camerota"
LORO SEDI

e

ai Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari delle Alunne e degli Alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "Camerota"
ALBO

OGGETTO: *abolizione obbligo certificato medico riammissione alunna o alunno.*

Con la presente la sottoscritta Dirigente scolastico dell'Istituzione in epigrafe comunica che l'art. 9 della Legge Regionale 24 luglio 2024, n° 13, recante "*Disposizioni di adeguamento normativo*"¹, ha abolito l'obbligo di presentazione di certificato medico per la riammissione a scuola.

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 53 del 29 luglio 2024 ed è immediatamente efficace. Pertanto, a decorrere da tale data e dunque dall'anno scolastico 2024/2025, non sarà più necessario presentare il medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia. Tuttavia si dovrà tuttavia continuare a presentare la giustificazione dell'assenza, mediante la normale procedura scolastica.

¹ **Legge regionale 25 luglio 2024, n. 13. "Disposizioni di adeguamento normativo"**

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:

"Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni nelle quali vige una diversa disciplina.

3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo."

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA

Uffici direttivi e amministrativi: Via San Vito, (ex scuola media), 84040 Camerota (Salerno)
Tel.: +39 0974 359717 | Peo: saic80900t@istruzione.it | Pec: saic80900t@pec.istruzione.it | Url: www.scuolacamerorta.edu.it

Per completezza d'informazione, la scrivente precisa che di norma, la presenza di medicazioni o di suture, ovvero di apparecchi gessati non controindica la frequenza della comunità scolastica da parte dell'Alunna, ovvero dell'Alunno e pertanto non richiede specifica certificazione. Tuttavia, nel caso in cui l'Istituto scolastico sia in possesso di un **referto medico con indicazione di una prognosi**, resa a seguito di eventi esterni o interni alla Scuola, come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata **è necessario un certificato reso dal Pediatra di Libera Scelta, dove venga specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l'Alunna o l'Alunno possa frequentare le lezioni.**

La ripresa della frequenza dell'Alunna o dell'Alunno non potrà essere assentita dai Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero dai Tutori, ovvero dagli Affidatari della/del minore, in quanto atto medico. Il certificato non è richiesto se tale indicazione è già contenuta nel referto medico relativo all'incidente. Se l'Istituto scolastico non è in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, il certificato medico per il rientro non è necessario.

Resta a disposizione per eventuali, ulteriori approfondimenti e gradisce l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Maria Grazia MELE